

Regolamento per l'assegnazione di contributi economici diversi

art. 1 - Premessa

Con il presente Regolamento il Comune di Povegliano Veronese, in esecuzione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità per l'assegnazione di contributi economici diversi, assicurando equità, imparzialità, massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Il presente Regolamento si attiene ai principi enunciati nello Statuto del Comune di Povegliano Veronese, come integrato con deliberazione consiliare n. 60 del 17 dicembre 2002, esecutiva a norma di legge;

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.

art. 2 - Settori di intervento

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può assegnare contributi economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- cultura e informazione
- sport e tempo libero
- sviluppo economico
- tutela ambientale
- tutela beni artistici e tradizionali

art. 3 - Soggetti ammissibili

L'assegnazione di contributi economici è disposta dalla Giunta comunale a favore di soggetti che svolgono attività a beneficio della popolazione del Comune, come di seguito elencati:

- ☞ singoli cittadini;
- ☞ enti pubblici;
- ☞ enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- ☞ associazioni, gruppi e comitati spontanei, informali e/o non riconosciuti;

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella nostra comunità.

art. 4 – Criteri di assegnazione

Nell'assegnazione dei contributi economici diversi la Giunta comunale dovrà attenersi ai seguenti criteri di priorità, dandone espressamente atto nei provvedimenti adottati:

- 1) rilevanza sociale dell'iniziativa o attività con particolare riferimento al legame territoriale e locale;
- 2) attività svolta direttamente dai soci o comunque da volontari;
- 3) riferimento all'iniziativa o attività alle realtà dei minori, degli anziani, dei diversamente abili o comunque delle fasce più svantaggiate della popolazione.

art. 5 – Requisito per l'ottenimento dei contributi economici

Per l'ottenimento del contributo i soggetti ammissibili devono esercitare preferibilmente attività in ambito comunale, integrative e non in contrasto con i programmi dell'Amministrazione comunale e con quanto stabilito

nei precedenti artt. 2, 3 e 4. Tale attività deve risultare soprattutto per l'anno a cui si riferisce la domanda di contributo.

Le attività per cui viene richiesto il contributo possono essere a carattere annuale o singole, come disposto dai successivi artt. 6 e 7.

art. 6 - Contributi per attività annuale: modalità

- 1) La richiesta di contributo annuale deve essere presentata preferibilmente entro il mese di ottobre di ogni anno, utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento (modulo 1), firmata dal legale rappresentante ed accompagnata dai seguenti documenti:
 - una relazione sull'attività espletata durante l'anno a cui si riferisce la domanda di contributo;
 - il relativo rendiconto economico con i documenti giustificativi delle spese quali fatture, ricevute fiscali, o eventuali autodichiarazioni (firmate dal legale rappresentante) per importi non documentabili fino ad un massimo del 50% del rendiconto consuntivo (percentuale riferita alle autodichiarazioni);
 - il bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - una copia dello statuto e/o regolamento interno, qualora non già in possesso dell'Amministrazione comunale, e qualora esistenti;
 - dichiarazione sull'assenza di scopi di lucro e che l'attività del soggetto si svolge in ambito comunale e/o sovracomunale;
 - proposta di programma dell'attività che si intende realizzare nell'anno successivo, completa dell'aspetto economico finanziario.
- 2) Il responsabile del servizio competente predispose la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'assegnazione del contributo.
- 3) La Giunta comunale assegna il contributo finanziario da erogarsi in unica soluzione oppure individua, con una sintetica indicazione dei motivi dell'esclusione, i soggetti e le iniziative escluse. Il contributo può essere in misura fissa o percentuale sulla richiesta presentata.
- 4) Le decisioni della Giunta comunale vengono comunicate ai richiedenti dal responsabile del servizio.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere l'elenco completo dei soci iscritti ai gruppi e/o associazioni interessati ai contributi economici comunali.

Restano valide le condizioni per l'erogazione di contributi previsti all'interno di specifiche convenzioni stipulate fra il Comune e soggetti terzi.

art. 7 - Contributi per attività singole: modalità

- 1) La richiesta di contributo per singole attività, svolte dai soggetti ammissibili, deve essere presentata di norma 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui trattasi, utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento (modulo 2), firmata dal legale rappresentante ed accompagnata dai seguenti documenti:
 - programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del periodo e luogo di svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate;
 - preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa la quota a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota a carico del richiedente, qualora non già acquisito agli atti del Comune;
 - una copia dello statuto e/o regolamento interno, qualora non già in possesso dell'Amministrazione comunale, e qualora esistenti;
 - dichiarazione sull'assenza di scopi di lucro e che l'attività del soggetto si svolge in ambito comunale e/o sovracomunale;
 - dichiarazione di non usufruire di altri contributi, oppure indicazione dell'ammontare dei contributi e dei soggetti erogatori.
- 2) Il responsabile del servizio competente predispose la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione del contributo.
- 3) La Giunta comunale assegna il contributo finanziario, che sarà erogato con un acconto in misura non superiore al 50% del contributo complessivo.

- 4) I soggetti e le iniziative escluse dall'assegnazione sono motivate con una sintetica indicazione, da parte della Giunta comunale.
- 5) Le decisioni della Giunta comunale vengono comunicate ai richiedenti dal responsabile del servizio.
- 6) Il saldo del contributo assegnato dalla Giunta, verrà erogato con atto del Responsabile del Servizio a seguito di presentazione da parte dei soggetti beneficiari di una relazione a conclusione dell'iniziativa, del rendiconto economico con i documenti giustificativi delle spese, quali fatture, ricevute fiscali, o eventuali autodichiarazioni (firmate dal legale rappresentante) per importi non documentabili fino ad un massimo del 50% del rendiconto consuntivo (percentuale riferita alle autodichiarazioni). In tale sede il contributo potrà essere revocato e/o ridotto qualora vi sia difformità tra le finalità prefissate ed i risultati ottenuti, o la documentazione prodotta non sia conforme al presente regolamento. Qualora dal rendiconto economico si rilevi che l'iniziativa si è chiusa in attivo, il saldo del contributo comunale verrà decurtato fino alla concorrenza di tale importo attivo.

art. 8 - Condizioni per l'assegnazione di contributi economici

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni, gruppi o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune di Povegliano Veronese non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e a seguito dell'esito degli accertamenti, o provvedere alla revoca dell'intero contributo.

I contributi economici assegnati dal Comune sia per attività annuale, sia per attività singole non possono essere utilizzati per finanziare spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti previsti dal presente regolamento. Dette spese devono essere finanziate dagli stessi soggetti nell'ambito del loro bilancio o del budget delle specifiche attività.

Nessun intervento può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto che le norme regolamentari.

Qualora nel Piano Esecutivo di Gestione siano stati compiutamente individuati soggetti ammissibili, importi ed eventuali ulteriori modalità di erogazione, all'assegnazione dei contributi provvede direttamente il Responsabile del Servizio competente, ai sensi del presente Regolamento.

art. 9 – Patrocinio

Il patrocinio di iniziative e/o attività deve essere chiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con atto motivato del/la Sindaco/a. A discrezione del Sindaco/a la richiesta può essere sottoposta all'esame della Giunta Comunale, fermo restando l'adozione del provvedimento da parte del/la Sindaco/a.

La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici economici che possono essere concessi con osservanza del presente Regolamento.

art. 10 – Pubblicità

I soggetti che ricevono contributi di cui agli artt. 6 e 7 e/o il patrocinio di cui all'art. 9 sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali provvedono alla promozione delle iniziative di cui trattasi, che le stesse sono realizzate con il contributo o il patrocinio del Comune di Povegliano Veronese.

art. 11 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

E' istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma del D.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di assicurare la consultazione da parte dei cittadini, l'Albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e, qualora possibile, si provvederà all'informatizzazione dello stesso consentendone l'accesso anche per via telematica.